



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PORTO DI MOLFETTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINE 1, 2 E 3

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA: la richiesta assunta a protocollo n: 586 in data 11.01.2024, presentata dalla Soc. "Nuova Oceanus Orca s.r.l." con sede a Trani (BT) con cui richiedeva l'emanazione di apposita ordinanza marittima per lo svolgimento dei lavori marittimi di manutenzione straordinaria presso le banchine 1, 2 e 3 del porto di Molfetta così come definiti dal competente ente gestore - Regione Puglia;

VISTI: gli ordini di servizio n. 01 e 02 rispettivamente in data 22 e 27.12.2023 con il quale la sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della regione Puglia ordinava all'Impresa Nuova Oceanus Orca srl di dar corso all'esecuzione dei seguenti lavori:

- ripristino della porzione di ciglio banchina n. 2 danneggiata dall'urto della M/N Serenety AC;
- ripristino sistemazione e pulizia della banchina 3;
- fornitura e posa in opera di catena del tipo zincato in sostituzione di tratti di catena deteriorata sostegno di parabordi;

VISTO: Regolamento del porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato con Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta;

VISTI: gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

dal giorno 05.02.2024 al giorno 08.04.2024, e comunque fino a termine lavori, la società Nuova Oceanus Orca srl con sede a Trani (BT) con utilizzo di proprio personale e mezzi nautici eseguirà lavori di manutenzione straordinaria presso le banchine 1, 2 e 3 del Porto di Molfetta.

ORDINA

Articolo 1

Durante l'esecuzione dei succitati lavori, allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli operai impegnati nelle attività in parola è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata/uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione nelle zone di mare immediatamente antistante le porzioni di banchina interessate dai lavori, di ridurre al minimo la propria velocità, navigare a debita distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni, che in ogni caso non deve essere inferiore a 50 (cinquanta) metri e prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti da personale presente a bordo delle unità appoggio utilizzate dalla società impegnata

Articolo 2

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", ha l'obbligo di concordare preventivamente l'effettivo inizio dei lavori con la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Limitatamente ai giorni di effettivo lavoro ed alle aree cantierizzate, sono interdetti: l'ormeggio di ogni tipo di unità navale nonché la sosta, la circolazione e il transito di veicoli e dei pedoni.

La ditta Nuova Oceanus Orca dovrà provvedere a recintare idoneamente l'area che di volta in volta sarà oggetto di lavori predisponendo idonea segnaletica stradale e rendendola visibile, con appositi segnali, sia nelle ore notturne che in quelle diurne. Dovrà altresì installare tutte le dotazioni di sicurezza atte ad impedire l'accesso all'area impegnata dai lavori di che trattasi da parte di estranei oltre a mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare possibili spostamenti e/o cadute del materiale posizionato sulle dette aree.

Chiunque acceda alle aree portuali, in corrispondenza delle aree cantierizzate, dovrà prestare la massima attenzione e mantenersi ad idonea distanza di sicurezza.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà svolgere solo e unicamente i lavori appaltati dalla Regione Puglia:

- nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza in materia;
- nel rispetto dei limiti operativi stabiliti nel piano di sicurezza predisposto;
- in ore diurne;

Articolo 3

La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza portuale, non esime la ditta esecutrice dei lavori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere, fermo restando in ogni caso l'osservanza delle disposizioni vigenti.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

I soggetti sopra richiamati, pertanto, sono direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza delle attività di cui trattasi.

Articolo 4

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta.

Molfetta, lì 02.02.2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82